



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 ottobre 2024

composta dai magistrati:

Amedeo BIANCHI	Presidente f.f.
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilanci di previsione 2022/24 approvata dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. n.8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 50/2023/INPR e n. 118/2024 con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023 e per l'anno 2024;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 10/2023/INPR e n. 14/2023/INPR, n. 9/2024/INPR con le quali, in riferimento al programma di lavoro per l'anno 2023 e 2024, sono stati definiti i criteri e ripartiti i controlli fra i Magistrati in servizio presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 31/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Chiara Bassolino,

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2022 e al bilancio di previsione 2022/2024 del Comune di Oppeano (VR) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2022-2024, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2024, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2022
01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	898.595,21
02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	808.666,89
03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	826.049,41
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	678.259,13
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	579.259,13
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	579.259,13
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	1.576.854,34
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	1.387.926,02
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	1.405.308,54

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2022
Fondo cassa	6.618.454,42
Residui attivi	4.656.083,28
Residui passivi	6.547.006,45
FPV	1.476.044,60
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	3.251.486,65
Totale accantonamenti	1.023.824,97
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>763.404,55</i>
Totale parte vincolata	407.434,26

Totale parte destinata agli investimenti	678.259,13
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2022	1.141.968,29

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2022 Accertamenti (c)	Rendiconto 2022 Riscossioni (d)	% (c/d)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	850.114,15	373.381,89	43,92%
Tit.1 competenza	4.958.006,44	4.608.202,52	92,94%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	596.603,74	343.045,80	57,50%
Tit.3 competenza	999.368,82	733.105,10	73,36%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2022
Fondo cassa finale	6.618.454,42
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	---
<i>di cui non restituita</i>	
Tempestività dei pagamenti	-9,03

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2022
Residuo debito al 31/12/2022	4.582.731,24

2. Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Oppeano (VR) sul bilancio di previsione 2022-2024 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2022 ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n.4700 del 01/08/2024), riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con nota acquisita al prot. n.5374 del 06/09/2024.

3. Con riferimento all'esercizio 2021, il Comune di Oppeano era stato destinatario della deliberazione n. 121/2024/PRSE.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2022/INPR per il Bilancio di previsione 2022/2024, e n.8/SEZAUT/2023/INPR per il rendiconto 2022).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili

di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Oppeano si rilevano i seguenti profili.

1. Dall'esame della documentazione in atti è stata rilevata, sia per la parte corrente che per la parte capitale, la mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che *"l'Ente provvede, in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuato in un'unica annualità, alla determinazione dei FPV. In sede di predisposizione del bilancio di previsione si è tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa e dell'esigibilità. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2025-2027, l'ente provvederà a seguire le indicazioni fornite da Codesta Corte"*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, rammenta la necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell'Allegato A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi esempi, evidenziando che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità; il Fondo assolve, infatti, alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile nella sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

2. In sede istruttoria sono emerse le seguenti percentuali di riscossione:

- a) entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria: in conto competenza pari allo 0% (accertamenti € 308.000,00 riscossioni € 0,00), in conto residui pari al 41,95%;
- b) entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada: in conto competenza pari allo 0 % (accertamenti € 175.000,00 riscossioni € 0,00).

In merito alla gestione dei residui, dall'esame dei dati contenuti nella banca dati delle Amministrazioni Pubbliche è emerso:

- a) l'incremento dei residui attivi afferenti ai titoli II e IV;
- b) una bassa percentuale di riscossione delle entrate afferenti al titolo I, pari al 43,92% e una percentuale di riscossione non efficiente per le entrate afferenti al titolo III, pari al 57,5%;
- c) l'incremento dei residui passivi afferenti ai titoli I e II;
- d) la permanenza di residui attivi e passivi risalenti ad esercizi precedenti il 2022 per i titoli I, II, III, IV e IX dell'entrata e I, II e VII della spesa (cfr. tabelle 44 e 45 sezione II dati contabili del questionario).

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha evidenziato quanto segue: *“Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria*

Viene rilevato da Codesta Corte un tasso di riscossione, per il recupero dell'evasione, in conto competenza pari allo 0,00% ed in conto residui al 41,95%.

Il servizio di riscossione è stato affidato a ditta esterna con attento controllo da parte dell'Amministrazione comunale per il realizzo dei crediti. Si tratta di accertamenti emessi a dicembre 2022 per cui l'incasso è stato effettuato in c/residui.

Si conferma il costante monitoraggio in merito all'esigibilità del residuo della competenza e si rendiconta la situazione ad oggi:

- *accertamenti nell'anno 2022 per* *Euro 308.000,00;*
- *riscossioni in c/residui dell'anno 2022 (98,31%)* *Euro 302.790,92;*

L'Ente continua comunque al perseguimento di realizzo dei propri crediti, adottando, nelle tempistiche consentite dalla legge, tutte le azioni opportune e necessarie.

Entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada

Il servizio di Polizia Locale viene svolto in Convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale n. 16 del 13/05/2020, per la durata di 5 anni a partire dal 01/04/2020. Il comune capofila è il Comune di Bovolone (VR) che riversa le somme incassate ai singoli enti. Le somme dell'anno 2022 sono state riversate al nostro ente nell'anno 2023. Pertanto le riscossioni in c/competenza dell'anno 2022 sono pari allo 0,00%. Le somme incassate nell'anno 2023 in c/residui relativamente all'anno 2022 risultano essere: € 163.450,72, a fronte di accertamenti per € 175.000,00, con un tasso di riscossione pari al 93,40%.

La verifica sul realizzo complessivo delle somme rimaste a residui risulta essere, ad oggi:

- *residui al 31/12/2022 e precedenti annualità* *Euro 332.770,75*

- riscossioni (37,50%) Euro 124.776,96.

Rimane costante la vigilanza e il monitoraggio dell'Ente per il recupero delle somme rimaste ancora da riscuotere."

Per quanto riguarda la gestione dei residui, in risposta a nota istruttoria, l'Ente ha evidenziato che "Vengono rilevate da Codesta Corte alcune criticità in merito:

- *all'incremento dei residui attivi titoli II e IV;*

o Titolo II Residui attivi al 31/12/2022: € 46.803,44 – Incassato in c/residui € 45.288,44 con una percentuale del 96,76%;

o Titolo IV Residui attivi al 31/12/2022: € 448.794,09 – Incassato in c/residui: € 130.200,00 con una percentuale del 29%;

- *una bassa percentuale di riscossione delle entrate afferenti al titolo I, pari al 43,92%, ed una percentuale di riscossione non efficiente per le entrate afferenti al titolo III, pari al 57,5%. Ad oggi la percentuale di riscossione afferente al titolo I risulta essere del 54,32%. La differenza ancora da incassare è relativa principalmente ad accertamenti IMU, per i quali è stato affidato il servizio a ditta esterna con attento controllo da parte dell'Amministrazione comunale per il realizzo dei crediti. La percentuale di riscossione del titolo III rimane, ad oggi, invariata, e correlata essenzialmente alle sanzioni del codice della strada, (vedere punto 3.)*

- *l'incremento dei residui passivi afferenti ai titoli I e II.*

o Titolo I Residui passivi al 31/12/2022: € 1.243.085,39 – Pagato in c/residui: € 927.882,02., con una percentuale del 74,64%;

o Titolo II Residui Passivi al 31/12/2022: € 1.933.375,11 – Pagato in c/residui: € 992.016,81, con una percentuale del 51,31%. o I residui relativi al Titolo II alla data del 26/08/2024 sono in netta diminuzione. Pagato in c/residui: € 3.137.893,31.

- *La permanenza dei residui attivi e passivi risalenti ad esercizi precedenti il 2022 per i titoli I, II, III, IV e IX dell'entrata, e I, II e IV della spesa. I residui dei titoli dell'entrata e della spesa citati sono in diminuzione.*

Si conferma il costante monitoraggio dei residui attivi e passivi".

La Sezione, nel rilevare che l'Ente non ha fornito riscontro in merito alla natura dei residui afferenti ai titoli II e IV d'entrata e I e II di spesa, né alla motivazione del loro incremento e alla permanenza, al 31/12/2022, di residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2021 e precedenti, ritiene opportuno evidenziare che i residui attivi afferenti ai titoli II e IV, risultanti dal rendiconto 2022 sono pari, rispettivamente, a € 178.908,61 (di cui € 46.803,44 provenienti dalla gestione di competenza) e a € 3.114.670,56 (di cui € 448.794,09 provenienti dalla gestione di competenza), e le riscossioni, in conto residui dell'esercizio 2022, sono pari a € 17.317,56 e a € 221.349,13. Per quanto riguarda i residui passivi al 31/12/2022 risultanti dal rendiconto 2022 afferenti ai titoli I e II sono rispettivamente pari a € 1.894.886,50 (di cui € 1.243.085,39 provenienti dalla gestione di competenza) e a € 4.598.281,90 (di cui € 1.933.375,11 provenienti dalla gestione di competenza) e le riscossioni, in conto residui dell'esercizio 2022 sono pari a € 927.882,02 e a € 992.016,81).

La Sezione invita l'Ente a porre in essere ogni più opportuna azione al fine di evitare l'accumulo di residui nonché:

(i) con riferimento alle citate entrate e ai residui attivi, nel rammentare l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), raccomanda di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate, in particolar modo delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria e dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e di effettuare un costante monitoraggio dell'attività svolta dalla società incaricata, nonché, in merito ai residui attivi derivanti da contributi per opere pubbliche richiama l'attenzione sulla puntuale applicazione dei principi statuiti al punto 3.6 all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 in merito alla contabilizzazione delle relative poste in base alle diverse tipologie di contributi;

(ii) con riferimento ai residui passivi, raccomanda un'attenta verifica dell'effettiva esigibilità dei debiti al fine della loro iscrizione/mantenimento nel rendiconto.

Per quanto concerne i residui derivanti dai progetti finanziati con il PNRR, seppur non evidenziati dall'Ente, la Sezione richiama quanto previsto nella Faq Arconet n. 48 ove è stato precisato che *“a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento”*.

Come, infatti, chiarito dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, *“la norma di cui all'art. 15, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, non può infatti essere interpretata nel senso di rappresentare una deroga ai principi dell'armonizzazione e quindi impone che, per la parte a rendicontazione, la contabilizzazione dei contributi PNRR segua i principi già da tempo evidenziati da questa Sezione regionale di controllo, ossia l'imputazione dell'entrata anno per anno – quindi non nell'esercizio in cui risultano previamente assegnati i fondi con provvedimento ministeriale o regionale, ma – in conformità alle previsioni di stato di avanzamento dei lavori (cfr. dell. n. 49/2023/PRSE, n. 67/2023/PRSE, n. 145/2023/PRSE, n. 146/2023/PRSE, n. 147/2023/PRSE). L'eccezione introdotta dal D.L. 77/2021, in altri termini, è legata solo al momento in cui si può procedere alla contabilizzazione, ma non deroga alle modalità della stessa quanto alla scansione temporale, che deve riflettere i tempi previsti di programmazione relativi all'esecuzione del progetto (cfr. dell. nn. 37/2024/PRSE e 38/2024/PRSE)”* (deliberazione n. 46/2024/PRSE).

3. Per quanto riguarda la gestione di cassa, dall'esame della documentazione in atti è emersa l'assenza di cassa vincolata al 31/12/2022.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *“nel confermare l'assenza di cassa vincolata, si evidenzia che l'ente è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata, per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.*

Nel corso dell'anno 2024 l'ente provvederà alla costituzione della cassa vincolata, adeguandosi alle indicazioni di codesta Corte”.

La Sezione, ritiene opportuno evidenziare, in via generale, l'importanza in termini generali della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali; pone, altresì, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria. Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000, come di recente modificato dal d.l. 60/2024, convertito con legge 95/2024, prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

Inoltre, l'Ente, come emerso anche in sede istruttoria, è titolare di progetti finanziati con il PNRR, per i quali ha ricevuto, nel corso dell'esercizio 2022, anticipazioni sui finanziamenti. In proposito si evidenzia che le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa. Come, infatti, chiarito con la FAQ n. 3 PNRR, cui si richiama l'attenzione dell'Ente, *“le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali. Ciò premesso si precisa che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l'accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolarsi”*.

Si invita, pertanto, l'Ente ad assicurare la corretta costituzione della cassa vincolata.

4. In sede istruttoria è emerso che il rendiconto 2022 è stato approvato con DCC n. 30 del 17/05/2023, successivamente al termine previsto dall'art. 227, comma 2, del d.lgs.267/2000.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *“il mancato rispetto degli adempimenti contabili nei termini previsti dalla legislazione vigente, è dovuto*

essenzialmente alle difficoltà che ha dovuto affrontare l'Ente per l'oggettiva complessità degli obblighi e attività da espletare, unitamente alla carenza di personale del servizio. L'Ente ha rispettato quanto previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016".

La Sezione raccomanda all'Ente l'adozione di misure organizzative che consentano il rispetto dei termini di legge.

5. In sede istruttoria è emerso che l'organo di revisione non è iscritto al portale BDAP.

La Sezione sottolinea la necessità che gli organi di revisione *“provvedano a registrarsi al sistema BDAP – Bilanci Armonizzati (<https://openbdap.mef.gov.it/>), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti”,* operazione propedeutica allo svolgimento delle funzioni di verifica *“della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016”* e per consentire *“l'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti”* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR).

6. Dall'esame della documentazione in atti sono emersi numerosi errori di compilazioni dei questionari, confermati dall'Ente nel corso dell'istruttoria.

La Sezione richiama l'Organo di revisione a prestare maggiore attenzione nella predisposizione delle proprie relazioni.

7. In sede istruttoria l'Ente ha affermato di non aver *“attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio”*.

La Sezione invita l'ente a porre in essere ogni più opportuna azione tutte le attività necessarie alla riqualificazione e alla valorizzazione dei propri beni.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, esaminato il questionario sul Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Rendiconto per l'esercizio 2022 del Comune di Oppeano (VR) nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;

- raccomanda l'adozione di ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione, sia in conto competenza sia in conto residui, come precisato in parte motiva, nonché un'attenta verifica dell'effettiva esigibilità dei debiti al fine della loro iscrizione/mantenimento nel rendiconto;

- rileva l'assenza della giacenza vincolata di cassa, pur in presenza di progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e relative anticipazioni, e raccomanda all'Ente di assicurare la corretta costituzione della cassa vincolata;

- raccomanda all'Organi di revisione la registrazione al sistema BDAP – Bilanci Armonizzati;
- rileva il ritardo dell'approvazione del rendiconto 2022;
- invita l'ente a porre in essere tutte le attività necessarie alla riqualificazione e alla valorizzazione dei propri beni.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Chiara Bassolino

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

Depositata in Segreteria il 13 novembre 2024.

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini